

**PENSIONE
ANTICIPATA
SISTEMA
CONTRIBUTIVO
ANNO 2023**

**COS'E',
A CHI E' RIVOLTO
ED
I REQUISITI**

Prima possibilità:

I lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi possono accedere alla pensione con 42 anni e 10 mesi, se uomini, e con 41 anni e 10, se donna, e con una finestra mobile di 3 mesi, introdotta dal D.L. n. 4 del 2019, decreto che ha bloccato, fino al 31.12.2026 l'aspettativa di vita dell'Istat.

E' possibile «cumulare» le varie contribuzioni, come previsto dal cumulo contributivo legge 228/2012 e legge 232/2016 .

**Per i dipendenti occorre la cessazione dell'attività,
prima della decorrenza della pensione.**

Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di studio (Il Dlgs n. 184 del 30.4.1997, come modificato dalla Legge n. 247 del 24.12.2007, ha disposto (con l'art. 2, comma 5-ter) che «In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7 della legge n. 335 dell'8.8.1995, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis, **riscatto agevolato**, sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione») e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5

Seconda possibilità:

I lavoratori dipendenti ed autonomi possono accedere alla pensione con 64 anni di età, 20 anni di contribuzione effettiva e con l'importo della pensione maggiore o uguale a 2,8 volte l'assegno sociale –per l'anno 2023 € 507,03-, pari ad € 1.419,68 cosiddetto «importo soglia».

Per i dipendenti occorre la cessazione dell'attività, prima della decorrenza della pensione.

La pensione anticipata «contributiva» può essere richiesta da chi rientra nel sistema «contributivo» e sono:

- Tutti i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio del 1996;
- Tutti i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12,1995, purché in possesso dei 15 anni di contribuzione versata, di cui 5 anni di contribuzione «effettiva», cioè senza la contribuzione figurativa della disoccupazione, della malattia e dell'infortunio, successivi al 1995, e minimo un versamento di 1 mese in gestione separata, con richiesta di computo in gestione separata in base al DM del 2 maggio 1996 n. 282, articolo 3.

La pensione può essere richiesta utilizzando anche la contribuzione «estera», UE ed extra-UE convenzionati con l'Italia.

I periodi contributivi esteri devono rispettare il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (un anno, pari a 52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.